

de' procedura di recupero

8311.2023

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO MARIA CIRILLO	Presidente
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere - Rel.
ANNA MOSCARINI	Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
DA CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 17/01/2023 CC
Cron. *8311*
R.G.N. 2583/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2583/2022 proposto da:

Assicuratrice Milanese s.p.a. in persona del Legale Rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in I

);
-ricorrente -

contro

Giuseppe, Pamela;

- intimati -

2023

179

nonché contro

l. Andrea, l. Aurelio, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbieri Sabrina;

-controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2629/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da PORRECA PAOLO;

X



Corte di cassazione

Sezione Terza

Considerato che

la s.p.a. Assicuratrice Milanese ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2629 del 2021 della Corte di appello di Bologna, decisione qualificata non definitiva, ovvero parziale sull' "an" della dedotta responsabilità civile;

la società istante espone che:

- Andrea e Aurelio avevano convenuto la deducente, Pamela e Gianpiero, per ottenere il risarcimento dei danni, personali e reali, indicati come causati dal sinistro che aveva visto coinvolto il primo attore, alla guida di un motoveicolo di proprietà del secondo, con l'automobile condotta da () di proprietà di () e assicurata dall'odierna ricorrente;
 - il Tribunale aveva rigettato la domanda affermando l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo, con pronuncia riformata dalla Corte territoriale secondo cui doveva applicarsi la presunzione di pari responsabilità, in assenza di prove sul punto d'urto e, dunque, sull'invasione della carreggiata da parte dei due mezzi in () a dell'incrocio dov'era avvenuto lo scontro, sulla velocità in specie del motoveicolo e sulla condotta di guida della conducente dell'automobile, su quando il primo avesse iniziato l'accertato sorpasso di altro mezzo e quando fosse divenuto visibile per la seconda, tenuto conto che l'impatto era avvenuto nell'area centrale dell'incrocio stesso e, quindi, in () per entrambi i soggetti, della linea di mezzzeria, in violazione comune dell'obbligo di mantenere la destra;
- resistono con controricorso solo Andrea e Aurelio () ;

**Rilevato che**

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, cod. civ., 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato atteso che:

- da un lato aveva attribuito rilevanza decisiva all'invasione della corsia commessa da un conducente in pregiudizio dell'altro, e dall'altro lato aveva svuotato di conclusione le dichiarazioni di un testimone oculare, poi divenuto irreperibile, con conseguente utilizzabilità quale prova atipica di quanto riferito alla polizia giudiziaria intervenuta sul posto, solo perché aveva confermato l'invasione in parola di _____ senza poter descrivere contemporaneamente né l'entità di quella occupazione né la condotta di guida di _____ ;
- con ulteriore irresolubile contraddizione, aveva posto sullo stesso piano le risultanze sull'infrazione colposamente causale di _____ che aveva effettuato un sorpasso nei pressi dell'incrocio, e i dubbi in ordine alla condotta solo ipoteticamente colposa di _____ senza neppure graduare i relativi pesi in termini di responsabilità;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, cod. civ., 61, 191, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello aveva disatteso immotivatamente l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica cinematica, sulla base dei rilievi sia pure parziali dei Carabinieri intervenuti, per poi negare che vi fosse la decisiva prova sulla decisiva collocazione del punto d'urto;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando una responsabilità paritetica senza apprezzare il diverso peso della condotta colposa di _____ consistente, come detto, nell'aver effettuato una manovra d'illecito sorpasso nei pressi di un incrocio;

TMC

**Rilevato che**

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

deve sicuramente ribadirsi che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n. 13672, richiamata anche da Cass., 13/05/2021, n. 12884, invocata da parte ricorrente, e Cass., 11/03/2021, n. 6941);

ora, nella fattispecie la Corte di appello ha accertato in fatto che:

- a) non è stato possibile avere elementi per evincere il punto d'urto, come attestato dal rilevamento di polizia giudiziaria in cui lo stesso è indicato «nei pressi delle strisce pedonali (le prime incontrate e attraversate dalla vettura)» (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
- b) le consulenze tecniche di parte, pur trascrivendo entrambe la traccia riportata in planimetria, avevano concluso in senso opposto, avallando l'oggettiva incertezza evinta come descritto sub a);
- c) dalle dichiarazioni dell'unico testimone oculare, divenuto poi irreperibile e dunque non escusso, valutate liberamente come prova atipica, non si evinceva: quale fosse stata la condotta di guida di [redacted] a che distanza dall'incrocio [redacted] avesse iniziato il sorpasso; quando la presenza dello stesso fosse stata visibile per [redacted] quale fosse stata la sua velocità; se, oltre che di quanto [redacted] i avesse superato la mezzeria; se l'invasione di carreggiata fosse avvenuta, seppure di poco, anche da parte di [redacted] posta la complessiva area d'urto nei pressi della mezzeria (pagg. 3-5 della motivazione stessa);



d) poteva dunque presumersi che l'impatto fosse avvenuto nei pressi della linea di mezzzeria, e, di conseguenza, che entrambi i mezzi non tenessero la destra;

in questa cornice istruttoria la Corte di appello ha pertanto ritenuto di escludere la possibilità di raggiungere sia un'idonea prova d'imputabilità esclusiva in capo a uno dei due conducenti, in particolare a sia la prova della regolare condotta di ovvero dei due presupposti, sopra richiamati, utili a escludere l'operatività della presunzione ex art. 2054, secondo comma, cod. civ.;

la Corte territoriale ha così escluso che la circostanza del sorpasso vietato nei pressi dell'incrocio potesse essere dirimente, posto che, come anticipato, non era risultato quando fosse terminato lo stesso, che pure, in coerenza con le dichiarazioni del testimone oculare sopra menzionato, aveva portato il motoveicolo a invadere, per il tempo necessario, la corsia opposta;

è del tutto evidente che altro è la valutazione delle infrazioni al codice della strada, altro la ricostruzione eziologica della responsabilità civile soggetta alle sue proprie regole;

questo proprio perché la presunzione in parola opera sul piano causale, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile (Cass., 15/09/2020, n. 19115);

nell'accertata mancanza di obiettivi elementi per evincere il punto d'urto, e di elementi per affermare che l'uno o l'altro dei veicoli avesse superato la mezzzeria, nei pressi della quale entrambi presumibilmente si trovavano omettendo di tenere la destra, il Collegio di merito ha legittimamente fatto ricorso all'art. 2054, secondo comma, cod. civ.;

a fronte di ciò, dunque, i tentativi di attribuire certezze solo in ordine a irregolari condotte di guida determinanti del motoveicolo, si risolvono in una richiesta di rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimità;

quanto al resto, va rimarcato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova in senso stretto, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel



suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile – come nel caso – dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio offerto dalle parti, unitariamente considerato (Cass., 13/01/2020, n. 326);

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti in solidarietà attiva, liquidate in euro 3.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023

Il Presidente

(dott. Francesco Cirillo)

Francesco Cirillo

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATA IN DATA
oggi, 23 MAR 2023

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA